



PROVINCIA DI MATERA
AREA III^A
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. N. 000 9354 - 5 GIU. 2019

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO APERTO DI
AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MATERA.**

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale della Provincia di Matera, in attuazione:

- della direttiva del 27 febbraio 2019 prot. n. 3245 a firma del Segretario/Direttore Generale Dott. Alfonso Marrazzo ad oggetto: "Direttiva per l'affidamento degli incarichi legali esterni";

Emana il seguente

AVVISO

L'Amministrazione Provinciale di Matera intende istituire un Albo di Avvocati, per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa dell'Ente sia in sede giudiziale che stragiudiziale, a professionisti esterni all'Amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e, in particolare, i principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di condizioni, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché il principio di rotazione degli incarichi.

L'Albo di Avvocati suddetto, predisposto in ordine alfabetico, verrà suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per materia:

- Sezione A – Diritto Amministrativo
- Sezione B – Diritto Civile
- Sezione C – Diritto del Lavoro
- Sezione D – Diritto Penale
- Sezione E – Diritto Tributario
- Sezione F – Eventuali altre materie

all'interno delle quali i professionisti verranno appunto inseriti secondo l'ordine alfabetico. Con il presente avviso non si intende procedere all'affidamento di servizi legali rientranti in quelli di cui all'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né porre in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né predisporre la formazione di alcuna graduatoria o attribuire punteggi o altre classificazioni di merito, ma si intende procedere alla sola formazione di un Albo di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi sopra specificati.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuali incarichi alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e della direttiva citato in epigrafe, di seguito citato anche semplicemente come "direttiva".

Art. 1 - Requisiti richiesti

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso l'Ordine di appartenenza, per un periodo, già maturato, pari ad almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle Sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale (Sezioni A e D) e da almeno 1 (uno) anno per l'inserimento nelle Sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro (Sezioni B e C). Per le Sezioni "E - Diritto Tributario" ed "F - Eventuali altre materie", l'iscrizione dovrà sussistere da almeno 1 (uno) anno, al pari di quanto previsto per le Sezioni B – Diritto Civile e C – Diritto del Lavoro;
- d) assenza di provvedimenti disciplinari;
- e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità e condotta professionale, nonché di decisioni civili e/o amministrative che comportino iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
- f) assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- g) assenza di cause ostative a norma di legge per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- h) assenza di patrocini in qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale, in corso o tenutisi nel biennio precedente, contro la Provincia di Matera; in caso di Studio associato, tale requisito va riferito anche agli avvocati associati;
- i) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con l'indicazione del massimale assicurato. I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della candidatura.

L'assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità con l'Ente, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, dovranno essere dichiarate in sede di conferimento dell'eventuale incarico.

Art. 2 - Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2008 n. 445, nella domanda di iscrizione all'Albo, redatta secondo lo schema allegato.

Il professionista dovrà riportare la propria manifestazione d'interesse ad essere inserito nell'*"Albo di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio legale da parte della Provincia di Matera"*;

Tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, l'interessato dovrà indicare al massimo n. 2 (due) sezioni dell'Albo, tra quelle sopra specificate (diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto tributario, eventuali altre materie), in cui chieda di essere iscritto, potendo pertanto esprimere opzione per due sole sezioni.

Il professionista dovrà altresì dichiarare di impegnarsi a:

- accettare e rispettare le disposizioni riportate nella direttiva Provinciale per l'affidamento di incarichi legali esterni, unito al presente avviso, accettando integralmente anche il contenuto di quest'ultimo;

- comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo Provinciale in parola;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense;

Allegati alla predetta domanda (da redigersi utilizzando l'unito Modello "A") dovranno essere prodotti, a pena di inammissibilità:

- a) curriculum vitae e professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi davanti alle magistrature superiori, docenze, etc...), e l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, indicando la tipologia di pratiche patrociniate dal soggetto dichiarante;
- b) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale, indicando inoltre la Partita I.V.A., gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e della P.E.C..

Qualora l'iscrizione stessa sia richiesta da uno Studio Legale associato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati associati interessati all'affidamento, i quali peraltro dovranno singolarmente dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, e presentare ciascuno il proprio curriculum vitae, nonché i documenti e i dati di cui alla lettera b).

La Provincia di Matera si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

Le domande di iscrizione all'Albo dovranno pervenire alla Provincia di Matera entro e non oltre il 04 settembre 2019, in uno dei seguenti modi:

- a) trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: *provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it*;
- b) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio Protocollo Provincia di Matera – Via Ridola n. 60 – 75100 Matera. A tal fine farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale consegnatario per la spedizione;
- c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Matera, in Via Ridola n. 60 – Matera, negli orari di apertura al pubblico;

Sulla busta chiusa, contenente la domanda e i relativi allegati, ovvero nell'oggetto della mail certificata, dovrà essere indicata la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MATERA".

Non verranno accettate le domande:

- pervenute dopo la scadenza suindicata, le quali peraltro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di cui all'Art. 1, verranno prese in considerazione in un secondo momento ai fini dell'inserimento nell'Albo di cui trattasi, in sede di successivo aggiornamento dell'Albo stesso che la Provincia di Matera compierà ogni sei mesi;
- non sottoscritte dal professionista;
- mancanti del curriculum, o recanti il curriculum non sottoscritto;

I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare alla Provincia di Matera le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Art. 3 - Formazione dell'Albo

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si procederà a formare un Albo di Professionisti Avvocati, suddiviso nelle sezioni sopra specificate, distinte per materia.

L'Albo verrà tenuto a cura dell'Ufficio Legale della Provincia di Matera.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Albo stesso sul Sito Istituzionale della Provincia di Matera, che avrà luogo successivamente alla scadenza del presente avviso, riportata all'art. 2).

Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

L'Albo, una volta formato con i nominativi di coloro le cui richieste risultino complete e tempestivamente pervenute, sarà in seguito periodicamente aggiornato, ogni sei mesi, con l'inserimento dei nominativi dei professionisti le cui istanze siano giunte successivamente al termine fissato nel presente avviso, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di cui all'Art. 1.

Ciò, in ottemperanza a quanto indicato da A.N.A.C. nelle proprie Linee guida e dalla Giurisprudenza Contabile, in ordine all'opportunità di dar luogo ad un Albo "aperto".

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere, decorsi tre anni, alla pubblicazione di un nuovo avviso; nelle more, rimarrà in vigore l'Albo già formato.

L'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia di Matera, né l'acquisizione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi

L'Ente potrà attingere all'Albo Provinciale ogni qualvolta decidesse di resistere in giudizio o in sede stragiudiziale, ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi.

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, economicità e rotazione degli incarichi, secondo le procedure descritte nella direttiva per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni.

I professionisti di volta in volta all'uopo individuati e interpellati dovranno trasmettere un preventivo di spesa, utilizzando quali parametri quelli contenuti nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37.

Il mandato verrà conferito, dal Presidente della Provincia di Matera, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 della direttiva. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere per accettazione apposita lettera d'incarico.

L'incarico potrà essere confermato nelle successive fasi stragiudiziali e/o nei successivi gradi e/o fasi di giudizio, per ragioni di continuità e/o complementarietà della difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

E' fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di incaricare professionisti non iscritti nell'Albo qualora, per le peculiari caratteristiche dell'incarico, non si rinvercano nell'Albo stesso le specifiche professionalità richieste.

Art. 5 - Cancellazione dall'Albo

L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, alla cancellazione dall'Albo dei professionisti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- richiesta di cancellazione;

- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- comportamenti negligenti, anche ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della direttiva, nell'espletamento di incarichi ricevuti e/o nel caso in cui abbiano arrecato danni all'Amministrazione Pubblica;
- costituzione in qualunque giudizio o assunzione di tutele in sede stragiudiziale contro l'Ente;
- rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico conferito dall'Ente.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Regolamento Provinciale per la Protezione dei Dati Personali approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018, il conferimento di dati alla Provincia di Matera è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.

I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione Provinciale di Matera, per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Albo di professionisti destinato al conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Disposizioni generali

L'Amministrazione Provinciale di Matera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico.

Ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. S. Vito Valentino del Servizio Affari Generali - Ufficio Legale e Contenzioso, con sede in: 75100 Matera, Via Ridola n. 60, tel. 0835/306280, fax 0835/306259, mail v.valentino@provincia.matera.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste, anche al seguente indirizzo mail: m.feraco@provincia.matera.it, ovvero al recapito telefonico 0835/306328 (Avv. Mariella Feraco).

Art. 8 – Pubblicità

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Matera www.provincia.matera.it, - Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi", nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE
Dott. S. Vito Valentino





PROVINCIA DI MATERA

FAC-SIMILE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
LEGALI ESTERNI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente avviso disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente, conferiti sia per la materia stragiudiziale che per quella giudiziale innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2

Istituzione dell'Albo dei Legali esterni

L'Albo contiene un elenco aperto di professionisti accreditati al quale l'Amministrazione farà riferimento per la richiesta di preventivi di spesa e il conseguente affidamento dell'incarico di patrocinio legale.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

✓ **Sezione A – Contenzioso Amministrativo**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche – Corte dei Conti.

✓ **Sezione B – Contenzioso Civile**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

✓ **Sezione C - Contenzioso Giuslavoristico**

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte di Appello – Cassazione Civile.

✓ **Sezione D – Contenzioso Penale**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.

✓ **Sezione E – Contenzioso Tributario**

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale – Commissione Tributaria Regionale – Cassazione.

✓ **Sezione F – Eventuali altre sezioni**

In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti

Art. 3

Modalità di inserimento

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato da presentarsi via PEC all'indirizzo: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it, oppure tramite plico postale da indirizzare a Ufficio Protocollo Provincia di Matera – Via Ridola n.60 – 75100 Matera.

Le domande di iscrizione all'Albo dovranno pervenire alla Provincia di Matera entro e non oltre il 04 settembre 2019.

L'Albo sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

L'Albo, verrà in seguito aggiornato ogni 30 giorni con l'inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, dei nominativi dei professionisti che abbiano fatto pervenire le proprie richieste d'inserimento successivamente a tale scadenza.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 1 (uno) anno per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, nonché per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- Non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Matera;
- Essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione Responsabilità Civile Professionale.

L'assenza di conflitti d'interesse rispetto all'eventuale incarico affidando, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva da rendersi precedentemente al formale affidamento dell'incarico stesso.

Art. 5

Iscrizione nell'Albo

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato (da redigersi utilizzando l'unito Modello "A"), con l'indicazione delle sezioni (al massimo due) dell'elenco a cui si chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta (digitalmente se inviata a mezzo PEC) dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - Numero di codice fiscale, numero di partita IVA, P.E.C. e fax;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Matera o in conflitto con gli interessi della Provincia per la durata del rapporto instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta condizionata alla veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. La Provincia si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

All'autocertificazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Art. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal dirigente di competenza per materia.

Il funzionario dell'Ufficio legale provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della controversia, ad interpellare o richiedere preventivi ad almeno 3 (tre) professionisti iscritti all'albo in possesso delle specifiche competenze, secondo i seguenti criteri:

- Il criterio della maggiore coerenza tra l'oggetto dell'incarico da affidare e la specifica competenza/specializzazione desunta dai requisiti previsti ai sensi dell'art.4 della presente regolamento;
- Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Foro di competenza per la causa.

Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare. Qualora l'importo presunto da corrispondersi in relazione all'incarico, stimato dall'Ufficio legale interno, sia superiore ad €. 20.000,00 comprensivo di ogni compenso per il suo svolgimento esclusi IVA e oneri di legge, l'affidamento dell'incarico avviene a seguito di specifico invito a tre professionisti iscritti in elenco, cui sarà richiesto di presentare un'offerta in ribasso rispetto all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Albo disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione;
- Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- Il Dirigente può conferire incarichi a legali non iscritti all'albo di cui all'art. 5 del presente regolamento per motivate e/o eccezionali ragioni giustificate dalla complessità e/o novità della materia del contendere e comunque, in questi casi solo se la spesa non superi €.40.000,00 (euro quarantamila) al netto di IVA, ivi comprese le spese generali previste per legge.

E' sempre obbligo del Responsabile dell'Ufficio Legale, prima di affidare il servizio, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista. La comparazione delle offerte acquisite prevede comunque la verifica nel rispetto dei parametri e della disciplina di cui al D.M. 55/14.

Art. 7 Contratto

In sede di conferimento dell'incarico, il contratto viene concluso mediante scambio di lettere inviate con P.E.C., fino all'importo di €. 40.000,00, a cui seguirà la sottoscrizione digitale di un disciplinare da parte del dirigente che ha conferito l'incarico e del legale nominato. Nella lettera per accettazione, il professionista deve dichiarare quanto segue:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al D.M. 55/14, come disposto nel successivo articolo;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art.8;
- d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di non inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

- i) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- j) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- k) l'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti e/o successive incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili; in tal senso, il professionista ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista stesso;
- l) l'impegno, qualora vengano assegnati al medesimo professionista più incarichi relativi a giudizi connessi, fra i quali sono ricompresi anche i gradi di giudizio superiori al primo, a contenere le competenze nel limite del giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun altro incarico connesso;
- m) l'indicazione che la previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento, e può essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.

Il professionista affidatario è tenuto tra l'altro:

- a) a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico) ad incontri, riunioni presso la sede della Provincia per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
- b) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per la Provincia di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa;
- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite.

Nel caso di negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto ed assunto (tra cui, ad esempio: mancata costituzione in giudizio, mancato deposito tempestivo di atti, mancata comparizione in udienza), si darà luogo alla revoca dell'incarico conferito e nulla sarà dovuto per l'attività professionale prestata. Ciò fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno.

Art. 8

Corrispettivo - Attività di domiciliazione - Liquidazione spese legali

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno è determinato assumendo quale valore di partenza il parametro minimo di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/14, ridotto del 20%.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali e la medesima risulti in stato di insolvenza/in capienza economica, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, dovrà intendersi in toto soddisfacente delle spettanze dovute al legale mandatario.

Il legale stesso, al termine della vertenza, è comunque tenuto a produrre copia della lettera d'incarico all'Autorità Giudicante, affinché quest'ultima provveda alla liquidazione delle spettanze in conformità a quanto riportato in tale atto.

In caso di studi associati, il corrispettivo è comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella è unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Il responsabile del Settore di competenza per materia del contenzioso provvede all'impegno della spesa ed alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile del competente settore può autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di gg.30 dalla presentazione della stessa.

Art. 9

Registro degli incarichi

Il funzionario dell'Ufficio Legale provvede, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- 1.** generalità del professionista;
- 2.** oggetto sintetico dell'incarico;
- 3.** estremi dell'atto di incarico;
- 4.** importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

Art. 10

Cancellazione dall'Albo

Il Responsabile dell'ufficio Legale dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione

Art. 11

Pubblicità

L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori è reso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web: www.provincia.matera.it nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, la Provincia, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dell'Ufficio Legale, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/13 e s.m.i..

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art.12
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense ed al D.Lgs. 50/2016.

Modello A)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MATERA

All'Ufficio Protocollo Provincia di Matera

Via Ridola n. 60

75100 MATERA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____

via/piazza _____,

con studio in _____ via/piazza _____,

tel. _____ fax _____ e-mail _____,

PEC _____,

Codice Fiscale _____,

Partita IVA _____

CHIEDE

di essere iscritto nell' "**Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocino legale da parte della Provincia di Matera**", nelle Sezioni (max due):

- A – Diritto Amministrativo
- B – Diritto Civile
- C – Diritto del Lavoro
- D – Diritto Penale
- E – Diritto Tributario
- F – Eventuali altre materie.....

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
- 2) di godere dei diritti civili e politici;
- 3) di essere iscritto nell'Albo professionale degli Avvocati, con abilitazione all'esercizio della professione dal _____;
- 4) di non avere riportato provvedimenti disciplinari;
- 5) di non avere riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità e sulla condotta professionale, né di avere riportato a proprio carico decisioni civili e/o amministrative che comportino iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
- 6) di non avere a carico provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- 7) che non sussistono, a proprio carico, cause ostative a norma di legge per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- 8) di non avere patrocini in qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale, in corso o tenutisi nel biennio precedente, contro la Provincia di Matera;
- 9) di essere in possesso di polizza assicurativa (riportare denominazione Compagnia e n. Polizza) per la copertura della responsabilità professionale, con l'indicazione del massimale assicurato di cui appresso: _____;
- 10) che l'esatta denominazione e recapito per inviare ogni comunicazione relativa alla selezione è il seguente: _____

_____;
- 11) di autorizzare la Provincia di Matera, ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento Provinciale per la Protezione dei Dati Personali, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti elettronici e informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del Codice Fiscale;
2. Curriculum vitae sottoscritto.

(data) _____

Firma _____